

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2015.89

**Decisione del 23 settembre 2015**  
**Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Andreas J. Keller, presidente,  
Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

**A.**, rappresentata dall'avv. Luigi Mattei,

Reclamante

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Restituzione (art. 94 CPP)

**La Corte dei reclami penali, visti:**

- il decreto di accusa emesso il 5 maggio 2015 dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. per titolo di ripetuta falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP, con cui A. è stata condannata ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente per due anni (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.2 pag. 1);
- le informazioni in merito alla notifica a A. di detto decreto di accusa, che le è stato intimato direttamente presso il proprio domicilio in Italia ed è stato da lei ritirato il 15 maggio 2015 (v. act. 1 pag. 2 e act. 1.2 pag. 1);
- l'incarico impartito il 15 maggio 2015 da A. allo Studio legale dell'avv. Luigi Mattei di inoltrare a suo nome un'opposizione contro il citato decreto d'accusa (v. act. 1 pag. 2);
- la comunicazione 20 maggio 2015 dell'avv. B. a A., con cui la legale comunicava che l'opposizione sarebbe partita quello stesso giorno (v. act. 1 pag. 3);
- l'informazione fornita il 27 luglio 2015 dall'avv. Mattei a A., secondo cui la sua opposizione non sarebbe stata inviata al MPC a causa di un errore dello Studio legale (v. act. 1 pag. 3);
- l'opposizione al decreto di accusa e istanza di restituzione in intero presentata il 28 luglio 2015 da A. al MPC, con cui l'istante faceva valere di avere interposto tempestivamente opposizione e di avere in ogni caso diritto alla restituzione dei termini in applicazione dell'art. 94 CPP (v. act. 1 pag. 3 e act. 1.2 pag. 1) ;
- il decreto del 20 agosto 2015 con cui il MPC ha respinto l'istanza di restituzione in intero summenzionata, non esistendo motivi oggettivamente riscontrabili che abbiano impedito alla parte o al patrocinatore di agire nel rispetto dei termini, bensì una mera dimenticanza; non ricorrendo peraltro nel caso concreto i presupposti della difesa obbligatoria, gli effetti degli atti non compiuti dal difensore non potrebbero essere attenuati alla luce del principio di una difesa efficace (act. 1.2);
- la contestuale decisione del MPC di confermare il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 nei confronti di A. e di trasmettere gli atti al Tribunale penale federale per lo svolgimento della procedura dibattimentale (v. act. 1.2 pag. 3);

- il reclamo presentato il 3 settembre 2015 da A. dinanzi al Tribunale penale federale, con cui chiede la riforma del decreto summenzionato, nel senso di accogliere l'istanza di restituzione in intero del 28 luglio 2015 e ammettere l'opposizione presentata in quella medesima sede (act. 1 pag. 8).

**Considera in fatto e in diritto:**

- che, a norma dell'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza;
- che l'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP);
- che non vi è alcuna colpa nel mancato rispetto dei termini unicamente quando vi siano motivi oggettivamente riscontrabili, come malattia, infortunio o eventi naturali, che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini, rispettivamente le scadenze (BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 ad art. 94 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Nosedà [ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 94 CPP);
- che, di principio, l'agire erroneo del patrocinatore va imputato al suo cliente, eccettuati i casi di errore grossolano dell'avvocato, in particolare in presenza di una difesa obbligatoria (sentenze del Tribunale federale 6B\_722/2004 del 17 dicembre 2014 consid. 21; 1B\_250/2012 del 31 luglio 2012 consid. 2.3 e riferimenti);
- che, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto che la restituzione dei termini presuppone che la parte o il suo mandatario siano stati impediti di agire nel termine impartito; essa non può essere concessa se la parte o il suo mandatario hanno rinunciato ad agire, a seguito di una scelta consapevole o a causa di un errore (sentenza del Tribunale federale 6B\_311/2015 del 30 giugno 2015 consid. 2.1);

- che, di conseguenza, in presenza di casi che non rientrano nelle fattispecie della difesa obbligatoria, i comportamenti erronei del patrocinatore vanno imputati al cliente (CHRISTOPH RIEDO, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 55 e segg. ad art. 94 CPP, autore che classifica l'impossibilità di indennizzo tramite un risarcimento sotto i casi di difesa obbligatoria);
- che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, non ricorrono i presupposti per una difesa obbligatoria giusta l'art. 130 CPP, in particolare giusta la lett. b, non rischiando ella di subire una pena detentiva superiore ad un anno oppure una misura privativa della libertà;
- che neppure è realizzato nella fattispecie il presupposto di cui all'art. 130 lett. d CPP, non essendo, al momento della ricezione dell'atto d'accusa e della relativa opposizione, realizzato il requisito dell'intervento personale del pubblico ministero dinanzi al tribunale di primo grado;
- che, in definitiva, l'istanza di restituzione di A. per rimediare all'errore del proprio difensore di fiducia non può essere accolta, tanto più non essendo dati i presupposti per una difesa obbligatoria;
- che, viste le sorti del gravame, incombe all'istante di farsi carico delle spese (art. 428 cpv. 1 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli artt. 5 e 8 del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF, RS 173.713.162) in una tassa di giustizia pari a fr. 500.--.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. L'istanza di restituzione è respinta
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 24 settembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv. Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici**

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.